



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA N. 65 del 14-09-2024

Settore: SINDACO

N. Settoriale: 8

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO - STAGIONE INVERNALE 2024-2025**

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che venga costituito per ogni Provincia un *Tavolo Tecnico Zonale*, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PREMESSO che il Comune di Limena ha aderito al "Protocollo d'intesa tra i Sindaci della Conferenza della Città Metropolitana di Padova per il contenimento del PM₁₀" e risulta membro costituente del *Tavolo Tecnico Zonale di Padova*;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2021 e considerato che, in base alla succitata zonizzazione, il Comune di Limena risulta parte dell' "Agglomerato di Padova" (IT0519);

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non

superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

VISTE - la DGRV n. 238 del 02.03.2021 "*Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano*" - successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021- contenente una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH₃), in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10.11.2020;

- la DGRV 1908/2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*" ;

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "*Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10*";

- la DGRV 836/2017 Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*"

- la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

VISTE la DGRV n. 1045/2022, la L.R n. 24 del 12.09.2023, la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 ed il D.D.R. n. 230/23 con cui si prevede l'attivazione del servizio MoVe-In al fine di monitorare e limitare le emissioni in atmosfera prodotte dai veicoli maggiormente inquinanti;

VISTA la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 e 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

CONSIDERATO che alla data del TTZ (29 luglio 2024) a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 43 superamenti di PM10;

RICHIAMATA la disposizione n. 44 del 29/07/2024 assunta dal Tavolo Tecnico Provinciale in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da applicare nei Comuni dell'Agglomerato di Padova a partire dal 01.10.2024 fino al 30.04.2025;

VISTA la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socio-economiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno, in applicazione della DGRV n. 238/2021 come integrata dalla DGRV n. 1089/2021, prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

RITENUTO inoltre di aderire alla proposta del Tavolo Tecnico Zonale "Agglomerato di Padova" di istituzione di domeniche ecologiche limitatamente alle seguenti date: 01/12/2024, 26/01/2025, 23/02/2025, 30/03/2025.

VISTI:

il D.Lgs. 13.08.2010 n° 155

il D.L.gs 267/2000;

l'art. 6 - 7/c 1 lett. b) del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. del 30.04.92, n.285 e s.m.i.;

il Piano Comunale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGC n° 87 del 07.06.2011;

ORDINA

L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PERIODO 01.10.2024 – 30.04.2025):

LIVELLO "VERDE" – NO ALLERTA

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal LUNEDI' al VENERDI'** (esclusi giorni festivi) dalle 8:30 alle 18:30 nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino

all'ingresso in tangenziale) delle seguenti categorie di veicoli privati, con le deroghe indicate in allegato A che fa parte integrante della presente disposizione:

- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*)** categoria "L" Euro 0;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

- 2) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e per gli edifici pubblici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- 3) **divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso** (in particolare per autoveicoli in sosta lunga ai semafori, autobus trasporto pubblico in sosta ai capolinea, veicoli durante le fasi di carico/scarico merci.) (il divieto rappresenta una misura PERMANENTE);
- 4) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe "4 stelle"** e di continuare ad utilizzare generatori con una classe emissiva inferiore a "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (il divieto rappresenta una misura PERMANENTE);
- 5) **Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli);
- 6) **Divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli** (*salvo eccezionali deroghe concesse dal Comune*); il divieto rappresenta una misura PERMANENTE;
- 7) Adozione da parte delle **aziende agricole** di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte in ambito agricolo, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio**

liquami e assimilati e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei reflui zootecnici e assimilati e dei concimi a base di urea che limitino la formazione di aerosol e prevedano **l'immediato interrimento dei suddetti materiali** (immediato = applicazione dei reflui mediante iniezione sub-superficiale nel suolo o aratura contestuale allo spandimento); tale misura ha carattere PERMANENTE.

***ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

PRIMO LIVELLO DI ALLERTA- LIVELLO ARANCIONE

1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TUTTI I GIORNI dalle 8:30 alle 18:30 nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) delle seguenti categorie di veicoli privati, con le deroghe previste in Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento:

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, **2;**
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, **2;**
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, **5;**
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0, 1;**

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2. limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e negli edifici pubblici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

3. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

4. divieto di installazione e utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 4 stelle** in base alla

classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.

5. **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli).
6. **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, *etc.*) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
7. **divieto di spandimento di reflui zootecnici** e, in presenza di specifiche disposizioni regionali, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento *immediato* (periodo 01/10/2023-15/04/2024).
8. **potenziamento dei controlli** da parte delle autorità preposte con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione veicolare, al divieto di utilizzo degli impianti a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

SECONDO LIVELLO DI ALLERTA- "LIVELLO ROSSO"

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TUTTI I GIORNI** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) delle seguenti categorie di Veicoli privati con le eccezioni indicate in Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento:
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;

- Autoveicoli a **gasolio** categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (**h 8.30 - h12.30**);
- **Ciclomotori e Motoveicoli (*)** categoria “L” Euro 0, 1;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

- 2) **divieto di installazione e utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 07/11/2017 n. 186 e dalla DGRV 1908/2016;
- 3) **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all’acquisto da esibire in caso di controlli)
- 4) **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo *intrattenimento, etc..*) - **di combustioni all’aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 5) **limite di 18° C** (con tolleranza di 2°C) per **le temperature medie delle abitazioni**, per gli spazi ed esercizi commerciali e degli edifici pubblici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- 6) **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- 7) **divieto di spandimento dei reflui zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (periodo 01/10/2023-15/04/2024).
- 8) **potenziamento dei controlli** da parte delle autorità preposte con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione veicolare, al divieto di utilizzo degli impianti a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento di liquami.

ORDINA INOLTRE

il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore **endotermico** (motori a combustione e ibridi):

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nelle domeniche: 01/12/2024, 26/01/2025, 23/02/2025, 30/03/2025, nelle zone ricomprese all’interno del CENTRO STORICO del Comune di Limena come individuato nella planimetria allegata al presente atto.

DISPONE

- la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento
- che il Settore Servizi Tecnici del Comune porti alla conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione di adeguata segnaletica, in conformità alle modalità previste da Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92, nonché con pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune e avvisi nei tabelloni elettronici presenti nel territorio
- che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento; lo stesso è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente atto, che si renderanno necessari al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità. Autorizzazioni in deroga per casi *eccezionali*, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso.

AVVERTE

- che a norma dell’art. 3 della Legge n° 241/90, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. A norma

dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Servizi Tecnici.

SANZIONI

Per quanto concerne le violazioni alle limitazioni della circolazione stradale, chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a € 168 (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 con **oblazione in via breve pari a € 250**.

ALLEGATO A

ECCEZIONI ALLE MISURE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze

Armato e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati come "*trasporti specifici*", o ad "*uso speciale*" o "*mezzi d'opera*" come definiti all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992 e veicoli classificati come mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 285/1992
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice Della Strada in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime;
- t) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- u) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- v) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- w) veicoli N1, N2, N3 omologati Euro 3 e Euro 4 a gasolio relativamente al carico e scarico di merci nella fascia oraria 8.30-11.00 e 15-17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente al livello di allerta 1;
- x) veicoli N2, N3 afferenti ad attività di cantieristica edile o stradale con attestazione del datore di lavoro indicante la sede e durata del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta e di allerta 1;
- z) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling);

- bb) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car-pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- cc) veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) macchine agricole (art. 57 Codice della Strada – d Lgs. 285/92 ss.mm.ii)
- dd) veicoli **privati** di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessuna allerta (**colore verde**) e nel periodo livello allerta 1 (**colore arancio**) da sabato **14/12/2024 a domenica 06/01/2025.**
- ee) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa di consegna del nuovo mezzo (da comprovare con copia dell'atto di acquisto)
- ff) sono esentati i veicoli aderenti al **progetto MoVe IN**, in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045/2022, LR 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19.09.2023 e DDR 230/23 *limitatamente* ai periodi di NESSUNA ALLERTA (colore VERDE).

ALLEGATO B

ECCEZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DURANTE LE DOMENICHE ECOLOGICHE

- a) veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio “Car-Sharing”;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

- i) veicoli dei soggetti impegnati nell'organizzazione di eventi per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
- j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- k) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali e ricorrenze nuziali, battesimi, comunioni, cresime muniti di titolo autorizzatorio;
- m) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- n) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, per attività urgenti e indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- p) veicoli delle società sportive o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio.

Ai fini del presente provvedimento si definisce **“Titolo Autorizzatorio”** un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il **“Titolo Autorizzatorio”** dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione nel territorio comunale **dal 01/10/2023 al 30/04/2024**

Il/La sottoscritto/a, nato/a il
a residente a
in Via n.
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore
con il mezzo targato
si recherà in via
per la seguente motivazione
(indicata al punto..... dell'allegato A o, in caso di domenica ecologica, al punto dell'allegato B):

Data.....

Il/La dichiarante

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di
identità valido

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
TONAZZO STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.